

N. R.G. 789/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo Di Pasquale	Presidente relatore
dott. Carla Fazzini	Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n. r.g. **789/2017** promosso da:

con il patrocinio dell'avv. ZORZELLA NAZZARENA

APPELLANTE

contro

MINISTERO dell'INTERNO (C.F. 97149560589),
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA

APPELLATO

Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza 10/2/2017 del Tribunale di Bologna.

con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Riccardo Di Pasquale;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – _____ Ghana il 10/04/1992, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 25/08



al Tribunale di Bologna avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Bologna, sez. Forli-Cesena del 25/02/2016, che rigettava la sua domanda di protezione internazionale.

All'esito del procedimento il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso, con ordinanza del 10/02/2017.

Avverso tale ordinanza, ha proposto appello, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 del d.lgs. 251/07, e in subordine della protezione umanitaria ex artt. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/98 e 32 co. 3 del d. lgs. n. 25/2008.

Con il primo motivo si lamenta la violazione degli art.li 3, 5, 6, 14 dlgs 251/2007 e degli art.li 8 e 27 dlgs 25/2008 nonché dell'art. 111 Cost, degli art.li 115 e 134 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per non avere il primo giudice riconosciuto la protezione sussidiaria in favore del richiedente. Con il secondo motivo, in subordine, si rivendica il diritto alla protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 dlgs 286/1998 e art. 32 co. 3 dlgs 25/2008 nonché ex art. 8 Conv, europea dei diritti umani.

Il Ministero si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello.

E' intervenuto il Procuratore Generale, concludendo per il rigetto dell'appello.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03/04/2018, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.

2. - La Commissione, all'esito dell'audizione del richiedente, ha negato il riconoscimento della protezione, considerando le dichiarazioni di non coerenti e plausibili, e in contraddizione con le informazioni specifiche pertinenti al suo caso.

Il Tribunale, pur ritenendo le dichiarazioni del richiedente circostanziate e coerenti, ne ha escluso la credibilità perché non plausibili e discordanti con le informazioni relative al suo Paese, stante anche la mancanza nel racconto di atti di violenza o minacce concrete.

3. - La credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non suffragate da riscontri probatori, in ordine alla situazione di rischio effettivo di subire un danno grave, devono essere valutate alla luce degli indici legali di affidabilità contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), b), c), d), e).

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che la citata norma, testualmente riproduttiva della



corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (v. per tutte Cassazione civile sez. VI, 4 aprile 2013, n. 8282).

4. – Il Tribunale nel caso in esame non ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Nel provvedimento impugnato sono riportate le dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione e poi negli atti difensivi ed all'udienza in Tribunale.

Il richiedente, in sintesi, narra di aver raccontato di aver abbandonato il Paese (nel 2009 quando aveva 17 anni) per non subentrare nel ruolo di capo villaggio alla morte del fratello, che a sua volta era subentrato (nel 2006) al padre dopo che questo si era gravemente ammalato (questi moriva poi nel 2015, quando il ricorrente era già in Italia), perché riteneva che diventare il capo del villaggio comportasse l'ammalarsi di una grave malattia spirituale che portava alla morte. Il richiedente ha inoltre riferito che chi si rifiuta di rivestire una tale carica ereditaria deve essere condannato a morte e pertanto, qualora dovesse rientrare nel suo villaggio sarebbe perciò obbligato a ricoprire quell'incarico,



perché tutt'ora il capo del villaggio non è stato eletto e i suoi familiari, con cui è in contatto, gli hanno riferito che lo stanno ancora cercando.

Come detto, il primo giudice ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente risultano, seppure circostanziate e coerenti, non plausibili, nonché discordanti con le informazioni relative al suo Paese, e pertanto non soddisfano i criteri che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251, consentono al giudice di esprimere un giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale.

Secondo il Tribunale: "... il ricorrente è sinceramente convinto che se dovesse rientrare nel suo Paese rischierebbe la vita, non solo perché chiunque della sua famiglia diventi il capo del villaggio sia destinato ad ammalarsi di una malattia "spirituale" mortale, ma anche perché teme le punizioni che possono essergli inflitte a causa del suo rifiuto, dopo essere fuggito dal Paese, in quanto tutt'ora la comunità del suo villaggio lo sta cercando, perché il capo del villaggio non è ancora stato eletto. Tali convinzioni però non sono supportate da elementi specifici rispetto alla situazione personale del ricorrente che dimostrino la sussistenza del grave danno o dei seri motivi e dell'oggettivo pericolo di vita del ricorrente medesimo, in caso di un suo rientro in Ghana. Si ritiene invece che i timori del ricorrente siano riconducibili solo al suo elevato grado di superstizione. Infatti, come riportato da fonti di informazione internazionale accreditate, il rifiuto a rivestire il ruolo di capo villaggio non comporta alcuna punizione, se non che devono comunque essere compiuti dei sacrifici di animali, solitamente, di una pecora, allo scopo di ingraziarsi gli antenati, che potrebbero essere stati infastiditi dal rifiuto ad accettare l'investitura da parte del discendente del precedente capo del villaggio (Cfr. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Ghana: Consequences of refusing a fetish priest or chieftancy position, and whether there is state protection available, 16 August 2012, GHA104154.E, available at: <http://www.refworld.org/docid/50b73d3d2.html>)."

Sotto il primo profilo va ritenuta la fondatezza del timore espresso da () sia rispetto alla incisività delle paure soggettive (la malattia come punizione) conseguenti al rifiuto di assumere la



carica religiosa tradizionale che già fu del padre e del fratello, sia in relazione alle conseguenze sociali quali l'ostracismo da parte della comunità e dunque l'espulsione dalla stessa.

Sotto il profilo oggettivo l'appellante ha fondatamente indicato che dallo stesso Rapporto dell'Immigration and Refugee Board of Canada del 2012 –citato dal primo giudice- nonché da altre fonti (tra cui le COI della Commissione nazionale asilo del Ministero dell'Interno italiano del 19.9.2016, uno studio dell'Università di Chicago del 24/10/2003 ed uno dell'Università di Pretoria del 20/7/2004 –docc. 7,8 primo grado-) risulta che le ritualità religiose tradizionali sono una realtà anche in Ghana (come nella gran parte dei Paesi africani).

Lo stesso Tribunale peraltro ha riconosciuto che in Ghana le tradizioni locali possono incidere fortemente sulla vita delle persone, anche limitando le libertà individuali, pur aggiungendo che le autorità pubbliche spesso intervengono di fronte a violazioni normative e in caso di crimini commessi anche sulla base di superstizioni locali.

Sulla base di tali elementi si deve, contrariamente al primo giudice, effettuare una valutazione di complessiva credibilità sia soggettiva che oggettiva delle dichiarazioni del richiedente

Protezione sussidiaria.

5. – Si deve logicamente esaminare per primo l'appello relativo alla pronuncia di rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

Si rammenta che, per definizione normativa (art. 2 D. Lgs. 251/07), si intende “*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251 del 2007, poi, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b)



la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

6. – La decisione sul punto del primo giudice è corretta e va confermata.

Manca in primo luogo nel caso in esame, sulla base delle stesse prospettazioni del richiedente, la sussistenza di atti di violenza o minacce concrete, inquadrabili nella previsione nella lettera b) dell'art. 14 citato.

Da una parte il timore di una “malattia spirituale” e della morte sono prettamente soggettive. Dall'altra non vi sono indicazioni di concreti atti posti in essere dalla comunità nei suoi confronti per il fatto di essere fuggito per sottrarsi alla successione ereditaria come capo del villaggio ed autorità spirituale della comunità stessa.

Inoltre lo stesso richiedente riconosce di non essersi rivolto all'autorità del proprio Paese, o ad altro organismo deputato a fornire protezione di cui all'art. 6 D.L.vo n. 251/2007. In assenza di richiesta non può, dunque, presumersi che tali enti non avrebbero voluto o potuto garantirgli adeguata tutela contro i membri privati dalla sua comunità.

Protezione umanitaria.

7. – In accoglimento dell'appello proposto da _____ la decisione del primo giudice sulla domanda di protezione umanitaria va riformata, con il conseguente accoglimento parziale del ricorso ex art. 35 D.lgs. 25/2008.

Il riconoscimento di tale forma di protezione è connesso alla ricorrenza di seri motivi.

In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed



internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. sentenza n. 22111/2014).

La misura della protezione umanitaria, secondo l'insegnamento giurisprudenziale (v. Cass. 19/2/2015 n. 3347), riguarda situazioni non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché comportano situazioni di vulnerabilità intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori, pericoli oggettivi per la incolumità della persona, etc.).

Senza negare la regola secondo la quale i motivi che possono darvi luogo non costituiscono un numero chiuso, si può richiamare quanto previsto dall'art.2 lett. h bis) del D.Lgs. 28/1/2008, n. 25 (inserita dall'art.17 del D.Lgs. 18/8/2015 n.142) secondo il quale sono persone vulnerabili: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali.

8. – è fuggito dal Ghana nel 2009 all'età di 17 anni, quanto era ancora minorenne, per non assumere la carica tradizionale familiare di capo villaggio ed autorità spirituale della comunità. Il rifiuto è dovuto alla convinzione soggettiva –ma che trova riscontro nella informazioni sul Paese- di potersi ammalare di una “malattia spirituale” mortale. Dall'altronde il rientro in Ghana lo esporrebbe al rischio di essere costretto ad assumere la carica e in caso di persistente rifiuto a conseguenze sociali quali l'ostracismo da parte della comunità e dunque l'espulsione dalla stessa.

Va altresì considerato che il richiedente si è allontanato dal Ghana quasi dieci anni fa (nel 2009) quanto era ancora minorenne (17 anni) e si troverebbe quindi inserito in un contesto sociale a lui oramai estraneo, oltre che insicuro.

Si tratta di situazione che pone il richiedente una obiettiva condizione personale di vulnerabilità, che può integrare i richiesti motivi umanitari.



Si provvede come da dispositivo.

Spese di lite.

9. – L'appellante parzialmente vittorioso è ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.

Alla liquidazione delle spese si provvede, dunque, con separato decreto ai sensi dell'art. 82 del DPR 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia).

Il Collegio condivide, infatti, la seguente giurisprudenza:

“Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile sez. II, 29/10/2012, n. 18583)

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa, in riforma dell'ordinanza appellata ed in parziale accoglimento dell'appello:

I – dichiara la sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore di [redacted] e dispone la comunicazione della presente sentenza al Questore competente ex art. 5, comma 6°, del D. Lgs. n. 286 del 1998;

II – nulla sulle spese.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 luglio 2018

Il Presidente estensore
dott. Riccardo Di Pasquale

